

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALOPOLI, BELARDI MERLO ERIASE, GIOVAGNOLI
SPOSETTI ANGELA, AMICI, BRUSCA, CALONACI, CAR-
LONI ANDREUCCI MARIA TERESA, DE GREGORIO,
FABRI, PASTORE, SANDOMENICO, TAGLIABUE,
TESSARI GIANGIACOMO**

Presentata il 26 novembre 1980

Modifica del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta vuole porre rimedio alla situazione di incertezza nella gestione di delicate funzioni sanitarie e di conflittualità tra lavoratori e aziende in riferimento alla applicazione delle norme in materia di assenze per malattia e relative certificazioni contenute nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, « Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 ».

L'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, integralmente sostitutivo di quello dell'originario decreto, prevede al primo comma che « nei casi di infermità

comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia ». Il secondo comma dello stesso articolo dice che « il lavoratore è tenuto (...) a recapitare o a trasmettere (...) il certificato e l'attestazione rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso istituto, d'intesa con la Regione ».

È opportuno ricordare che la formulazione corrispondente di quest'ultima nor-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma nel provvedimento originario (articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1971, n. 633) recitava: « Nei casi di infermità del lavoratore, il medico curante redige in duplice esemplare e rimette alla struttura indicata dalla Regione il certificato di diagnosi, prognosi e di eventuale continuazione della malattia e rilascia contemporaneamente al lavoratore un attestato, da consegnarsi (...) al datore di lavoro, comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporti la temporanea inabilità al lavoro ».

Dall'esame degli atti del Senato relativi alla conversione in legge del decreto non emerge alcun elemento da cui traspaia la volontà del legislatore di invertire i destinatari dei due diversi documenti — certificato di diagnosi e attestazione sull'inizio e durata della malattia — quale appare dalla lettura dei due testi; la sostituzione dell'intero articolo 2 del decreto era motivata nel corso della discussione con l'« opportunità di prevedere un termine certo per l'inoltro del certificato, una procedura complessivamente più agile che consenta di limitare gli appesantimenti burocratici » ... « inopportunamente addossati ai medici ».

L'inversione dei destinatari delle certificazioni, più che da volontà determinata, sembrerebbe dunque provocata da una disattenzione, cosa del tutto possibile se si tiene conto della complessità e disorganicità del decreto (*) e dei tempi assai stretti imposti per la sua conversione. Né alla disattenzione (o alla scelta) poteva riparaire la Camera in seconda lettura, dato che il tempo a disposizione di questa per esaminare il provvedimento, in Commissione e in aula, è stato di soli 2 giorni, ciò che rendeva impossibile apportare modifiche pena la decadenza del decreto.

D'altra parte è difficile credere che il legislatore abbia consapevolmente operato una scelta che comporta la conseguenza di

privare sia l'ente tenuto all'erogazione dell'indennità di malattia, sia il servizio sanitario delle informazioni, essenziali per le loro funzioni, fornite attraverso il certificato di diagnosi.

Devono essere state simili considerazioni ad indurre l'Istituto nazionale della previdenza sociale a disporre con una circolare del maggio 1980, recante istruzioni sull'applicazione delle norme della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che « l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia » fosse « recapitata o trasmessa al datore di lavoro » e che « il certificato contenente la diagnosi » fosse « recapitato o trasmesso alla struttura sanitaria pubblica indicata dalla Regione ». Per le stesse ragioni a tali istruzioni si uniformavano le Regioni e gli stessi datori di lavoro, almeno fino al momento in cui, a seguito del ricorso di un'azienda, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio disponeva con un'ordinanza (del 30 luglio 1980) la sospensione dell'esecuzione della circolare dell'INPS citata.

Dopo l'ordinanza del TAR, l'ipotesi di una legge di interpretazione autentica, che ovviasse all'incertezza e agli inconvenienti provocati dalla formulazione introdotta dal Senato nell'articolo 2 sulla legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si può più prendere in considerazione. A questo punto occorre che il Parlamento ripristini, per quanto riguarda il destinatario del certificato contenente la diagnosi, la soluzione prevista nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

È evidente che se la norma in oggetto dovesse essere applicata « letteralmente » secondo l'orientamento implicito nella ordinanza del TAR del Lazio sorgerebbero problemi assai delicati con conseguenze negative assai serie. Infatti una norma che obbliga il lavoratore a trasmettere al datore di lavoro il certificato contenente la diagnosi del suo stato di malattia, anziché la semplice attestazione sull'inizio e la durata della stessa, contraddice nettamente alcuni principi fondamentali della legge di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833) che, nel complesso delle sue norme e fin dal primo articolo, afferma l'esigenza

(*) Esso recava insieme norme « per il funzionamento sul Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga di contratti stipulati in base alla legge sull'occupazione giovanile ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che ogni atto del Servizio sanitario nazionale avvenga « nel rispetto della dignità e della libertà della persona ». Nello stesso tempo il medico è posto da quella norma nella condizione di dover violare fondamentali regole deontologiche in ordine alla riservatezza della diagnosi.

Particolarmente chiara è poi la contraddizione di quella norma con la scelta della riservatezza espressa dall'articolo 27, primo comma, della stessa legge di riforma dove si afferma che « l'unità sanitaria locale provvede alla compilazione e all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale » e che il libretto, coi suoi dati, « è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario ».

Infine non sembra superfluo evidenziare la contraddizione tra la norma in discussione e l'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto « Statuto dei lavoratori ») in cui si stabilisce che « sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattie o infortunio del lavoratore dipendente » e che « il controllo delle assen-

ze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti ». Dal che risulta evidente che per lo Statuto dei lavoratori, come per la riforma sanitaria, sono l'istituto previdenziale e il servizio sanitario, e non già il datore di lavoro, a dovere e poter conoscere la diagnosi sullo stato di salute del lavoratore.

Sembra dunque del tutto chiara la necessità di correggere il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 — e il quarto comma per il necessario coordinamento — ripristinando la norma che destina al Servizio sanitario e all'istituto previdenziale il certificato con la diagnosi e al datore di lavoro l'attestazione con la prognosi.

Nel momento in cui le Unità sanitarie locali stanno finalmente per assumere su tutto il territorio nazionale la gestione del Servizio, pare d'altra parte urgente correggere la norma in oggetto al fine di riaffermare il valore e gli orientamenti delle grandi leggi di riforma citate, di superare ambiguità e contraddizioni nella legislazione sanitaria e di eliminare cause potenziali di tensione nei rapporti di lavoro e di malessere tra i lavoratori, che potrebbero rendere assai più difficile il processo di attuazione della riforma sanitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro ».

Il quarto comma dello stesso articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale le attestazioni in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, le attestazioni devono essere trasmesse al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità ».